ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/17/CE RELATIVA ALLA QUALITA' DELLA BENZINA E DEL COMBUSTIBILE DIESEL

Art. 7-quinquies

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

Ai fini di quanto previsto all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono cosi' calcolate:

a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti, calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e' uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C;

c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti gli altri fattori;

d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). I valori standard di cui all'allegato V-bis, parte A, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V-bis, parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:

a) coltivate fuori della Comunita';

b) coltivate nella Comunita' in aree incluse negli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, e consultabili sul sito: htpp://ec.europa.eu/enrgy/renewables/transparency platform/emission e n.htm;

c) rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca. Per i biocarburanti non rientranti nell'ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la coltivazione.

Versione in vigore dal 13 maggio 2011, non più in vigore dal 12 maggio 2017 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel
Estremi	Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-66-2005/art-7-quinquies-calcolo-delle-emissioni-di-gas-a-effetto-serra-prodotte-durante-il/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it